PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO C.T.S. n. 509 DEL 28.05.2026

Codice procedura	**4242**
Classifica	**TP_000_IF04242**
Dipartimento	AMBIENTE
Procedura	VIA-Proroga Efficacia Provvedimento
Procedure Integrate	
Proponente	GREEN EIGHT S.R.L.
Provvedimenti di riferimento	DRS n. 994 del 23.10.2020 - DDG n. 145 del 10.02.2025 n. 920 del 20.12.2024
Oggetto	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO ASSENNATO COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP)
Descrizione	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA GRID CONNECTED DENOMINATA “ASSENNATO” DI POTENZA NOMINALE DI PICCO DI 3.974,04 KW, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO IN C.DA GARUFO – STRADA DI BONIFICA S.B. 40 N. 3 I TRONCO
Località del progetto	MAZARA DEL VALLO (TRAPANI)- C.DA GAEUFO - SB 40 N.3 I TRONCO
Data presentazione istanza al dipartimento	Prot. nr. 68892 del 03/10/2025
Data procedibilità / trasmissione in CTS	Prot. nr. 0077336 del 10/11/2025

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale SI-VVI.

PARERE COMMISSIONE C.T.S. n.

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha disciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole" (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale.

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)", che individua l'Assessorato regionale

del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016";

VISTO il Decreto Legislativo n 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)".

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS";

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)" che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 "*Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)*;

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 91/GAB del 10/04/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTI i D.A. n. 136/GAB del 26/05/2025 e 138/GAB del 28/05/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e ss.mm.ii, ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano

reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautela dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4^ dell'11 settembre 2023, n. 8258, in merito alle innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici di nuova generazione;

VISTA la sentenza n. 647/2023 pubblicata il 5/10/2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana resa nel procedimento iscritto al n.912 dell'anno 2022;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA l'istanza prot. DRA prot. n. 68892 del 03.10.2025 del Proponente a firma dell'amministratore Andrea Candelora con la quale comunica che la società proponente Green Eight srl intende avvalersi della proroga automatica di 36 mesi prevista dall'art. 10-septies del D.L. 21/2022, convertito in L. 51/2022, con riferimento al provvedimento di esclusione da VIA n. 994 del 23 ottobre 2020, la cui efficacia, già quinquennale, risulta estesa fino al 23 ottobre 2028.

VISTA la nota del Servizio 1° DRA prot. 77336 del 10.11.2025 di comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e avvio procedimento.

CONSIDERATO che il sito ambientale si-vvi della Regione Siciliana non riporta alcuna osservazione.

VISTI i seguenti provvedimenti dell'Assessorato Territorio e Ambiente relativi al progetto in argomento che qui si intendono interamente riprodotti registrati sul portale ambientale della Regione Siciliana con i codici di procedura 317 e 2960:

- DRS n. 994 del 23.10.2020 relativo al parere CTS n. 327 del 08.10.2020 di esclusione dalla VIA con condizioni.
- Parere CTS n. 663 del 11.10.2024 di verifica di ottemperanza, in cui viene considerata non ottemperata la condizione ambientale n. 5
- DDG n. 145 del 10.02.2025 relativo al parere di verifica di ottemperanza n. 920 del 20.12.2024 in cui sono dichiarate ottemperate per la fase di progettazione, tutte le condizioni ambientali contenute in DRS n. 994 del 23.10.2020

CONSIDERATO che l'istanza del Proponente è stata protocollata in data del 03.10.2025 al n. 68892, entro la scadenza dei 5 anni di validità del provvedimento n. 994.

VISTA la documentazione amministrativa pubblicata sul sito ambientale della Regione Siciliana e qui riportata per estratto:

numero	Tipo documento	codifica	descrizione

171718	01– istanza di attivazione	RS00OBB0001A0	Proroga Assennato
171719	90- shape files	RS00OBB0002A0	Area di impianto
171720	99- altra documentazione		dichiarazione invarianza progetto

VISTA la richiesta di perfezionamento atti del Servizio 1° prot. DRA 70181 del 09.10.2025 relativa di trasmissione della relazione di cui all'art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., prevista nei casi in cui il Proponente formuli istanza di proroga di un provvedimento di VIA.

VISTA la nota integrativa della società Green Eight srl acquisita al prot. DRA al n. 76896 del 07.11.2025 registrata nella sezione integrazioni del procedimento in argomento.

CONSIDERATO che le condizioni ambientali poste con i provvedimenti citati sono state integralmente ottemperate, per la fase progettuale, con i pareri CTS n. 633 del 10.11.2024 e 920 del 20.12.2024.

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Assennato", della potenza nominale di 3,99 MWp, su una superficie di circa 5,3 ettari, nel territorio comunale di Mazara del Vallo (TP), costituito da:

- 6.060 moduli fotovoltaici su tracker monoassiali;
- 14 inverter distribuiti in cabine prefabbricate;
- una cabina di trasformazione MT/BT e sistema di videosorveglianza;
- viabilità interna e recinzione perimetrale con varchi faunistici.

CONSIDERATO che le variazioni rispetto al progetto approvato consistono in

- riallineamento dei tracker e verifica pali motore;
- rinforzo e modifica recinzione per fori passa fauna;
- aggiornamento cablaggi RS485 e sistema SCADA;
- installazione PV isolato per test indipendenti;
- completamento canalette di drenaggio.

e che queste riguardano aspetti tecnici esecutivi e non incidono in alcun modo su alcuna matrice ambientale.

CONSIDERATO che l'area di intervento non ha subito modifiche nei vincoli paesaggistici, e l'analisi ambientale conferma l'assenza di criticità in tutte le componenti esaminate. Essa risulta invariata rispetto a quella approvata, si trova in contesto agricolo pianeggiante, privo di vincoli naturalistici diretti.

CONSIDERATO che, secondo le dichiarazioni del Proponente riportate sulla documentazione ufficiale, non sono intervenute modifiche d'uso del suolo né variazioni morfologiche rilevanti. Il contesto territoriale

mantiene le caratteristiche già descritte nella precedente fase autorizzativa, come di seguito illustrato:

Suolo: L'area conserva le proprie caratteristiche pedologiche originarie e non presenta segni di alterazione, contaminazione o trasformazione. La morfologia del terreno risulta stabile e coerente con quella già rilevata in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, a conferma dell'assenza di interventi che abbiano modificato la configurazione naturale del suolo o la sua destinazione agricola.

Acque superficiali e sotterranee: Non si rilevano corsi d'acqua permanenti né elementi idrografici significativi nell'intorno del sito. Le condizioni idrogeologiche e di drenaggio risultano invariate, senza fenomeni di ristagno, erosione o alterazione dei naturali equilibri idraulici dell'area.

Atmosfera e rumore: Non sono emersi nuovi fattori di pressione o sorgenti emissive rispetto al quadro già valutato. I livelli di qualità dell'aria e di pressione acustica risultano coerenti con il contesto agricolo circostante e pienamente compatibili con la destinazione d'uso dell'area.

Vegetazione e fauna: Il contesto ecologico non ha subito modifiche di rilievo. La copertura vegetale e la fauna locale risultano stabili e non si segnalano specie protette o habitat sensibili di nuova individuazione. È garantita la continuità ecologica con le aree limitrofe e non si riscontrano elementi di frammentazione o disturbo.

Paesaggio: Dal punto di vista percettivo e visivo, il contesto paesaggistico conserva le medesime caratteristiche rilevate in sede di valutazione originaria. L'area mantiene la propria connotazione agricola e pianeggiante, priva di elementi di disturbo visivo o di nuove emergenze paesistiche. Non risultano alterazioni morfologiche o infrastrutturali tali da modificare l'inserimento paesaggistico dell'intervento autorizzato. In sintesi, il quadro ambientale e territoriale di riferimento risulta stabile e invariato, senza che siano emerse trasformazioni, criticità o nuovi fattori di impatto rispetto a quanto già considerato in sede di precedente procedura di approvazione.

CONSIDERATO che l'art. 10-septies del Decreto-Legge n. 21/2022 (convertito dalla Legge n. 51/2022), invocato dal Proponente, estende la proroga anche alle "dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate", formula ampia nella quale la prassi interpretativa fa rientrare anche procedimenti ambientali come la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), purché si tratti di titoli/provvedimenti con termini di efficacia o di avvio/fine lavori collegati.

CONSIDERATO che nel testo iniziale del 2022 la proroga straordinaria era di 1 anno e che, a seguito di successive modifiche normative, è stata elevata a 36 mesi per i termini dei permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e dichiarazioni/autorizzazioni ambientali comunque denominate.

VALUTATO che, in forza della legge citata, anche i provvedimenti ambientali possono beneficiare della proroga di 36 mesi, a condizione che:

- il termine non sia già scaduto al momento della comunicazione di voler usufruire della proroga;
- l'assenza di contrasto con nuovi strumenti urbanistici o vincoli sopravvenuti.

VALUTATO che l'istanza del Proponente con la quale comunica all'Assessorato Territorio e Ambiente che la società proponente Green Eight srl intende avvalersi ella proroga automatica di 36 mesi prevista dall'art.

10-septies del D.L. 21/2022, convertito in L. 51/2022, è stata registrata al prot. DRA prot. n. 68892 del 03.10.2025, prima della scadenza quinquennale del Provvedimento di autorizzazione ambientale DRS n. 994 del 23.10.2020.

VALUTATO che le ragioni trasmesse dal Proponente sul ritardo di inizio lavori, tra cui la emissione finale della verifica di ottemperanza, DDG n. 145 del 10.02.2025, sono da considerare condivisibili.

VALUTATO che il contesto normativo, amministrativo, vincolistico e ambientale non è mutato rispetto alla data di emissione dei provvedimenti dell'Assessorato Territorio e Ambiente citati, e non sono emersi elementi nuovi o modifiche tali da determinare variazioni nelle pressioni ambientali, negli impatti potenziali o nelle condizioni di compatibilità già accertate.

VALUTATO che la normativa vigente consente la proroga di 36 mesi dei provvedimenti amministrativi compresi i provvedimenti di autorizzazione ambientale.

VALUTATO che la configurazione tecnologica, le modalità costruttive e le misure di mitigazione ambientale risultano conformi a quanto approvato e coerenti con le migliori pratiche di settore.

VALUTATO che sussistono i presupposti amministrativi e legali perché la proroga di 36 mesi sia assentita, senza ulteriori provvedimenti da parte dell'Amministrazione.

VALUTATO che le condizioni ambientali contenute nel DRS n. 994 del 23.10.2020, già ottemperate per la fase progettuale, devono essere ottemperate anche per le fasi successive,

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

Per il progetto per la realizzazione di una centrale fotovoltaica grid connected denominata "Assennato" di potenza nominale di picco di 3.974,04 kw, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo in c.da Garufo – strada di bonifica S.B. 40 n. 3 I tronco, codice 4242.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

è autorizzata la proroga di 36 mesi del termine previsto nel DRS n. 994 del 23.10.2020, in applicazione del principio espresso dall'art. 10-septies del D.L. 21/2022, convertito in L. 51/2022.